

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1878 DEL 17/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERMA NOMINATIVI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1914/25

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- il D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lettera i), definisce "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*";
- il D.Lgs. 81/2008, all'art. 47, comma 2, prevede che *"In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"*;
- il D.Lgs. 81/2008, all'art. 47, comma 4, prevede che *"Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno"*;
- il D.Lgs. 81/2008, all'art. 47, comma 7, prevede che *"In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva."*;
- è stato adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018 il "Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", il quale all'art. 2 - Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - stabilisce che: *"Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale, della presenza di ulteriori lavoratori e di soggetti non inquadrabili come dipendenti ricompresi nell'ampia accezione di lavoratori dettata dall'art.2 del D.Lgs. 81/2008, e della compresenza, nell'ambito del SSN di tre aree di contrattazione collettiva, nelle more di una definizione complessiva in sede di contrattazione collettiva nazionale, il numero dei RLS viene fissato complessivamente in n. sedici (16), così suddiviso:*
 - n. 12 dipendenti appartenenti all'area di contrattazione collettiva del personale Comparto Sanità;
 - n. 3 dipendenti per l'area della contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e Veterinaria;
 - n. 1 dipendenti per l'area di contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa (SPTA)";
- il regolamento summenzionato dispone all'art.3 – Designazione: *"Il RLS riferito alle aree contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA, è individuato su designazione delle relative rappresentanze sindacali aziendali.*

Il RLS riferito al Comparto Sanità è individuato su designazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) costituita in Azienda. I nominativi designati vengono prontamente comunicati per iscritto da parte dell'Azienda a tutti i Responsabili di struttura nonché a tutti i dipendenti mediante i canali istituzionali. La rappresentanza dei RLS così istituita ha mandato triennale. Alla scadenza, i componenti sono nuovamente designabili e restano in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. [...]

Qualora uno o più componenti della RLS non potessero esercitare la funzione attribuita, la relativa rappresentanza sindacale procede alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovi componenti.”;

- gli RLS restano in carica per un triennio, come previsto dal contratto collettivo quadro sottoscritto il 10 luglio 1996.

Dato atto che:

- con deliberazione n. 777 del 12/05/2023, questa Azienda ha provveduto a dare riconoscimento formale alla designazione di n. 11 (undici) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo la possibilità di integrazione/modifica dei nominativi in caso di nuove designazioni da parte della RSU o delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali, nei limiti del numero previsto dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
- con deliberazione n. 1590 del 29/09/2023, la composizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza recepita con deliberazione n. 777 del 12/05/2023 è stata integrata sulla base delle successive designazioni pervenute dalla RSU aziendale e dalle OO.SS. della Dirigenza Area Sanità;
- con deliberazioni n. 853 del 10/05/2024 e n. 2220 del 06/12/2024, preso atto della cessazione per pensionamento di alcuni componenti, si è provveduto, su indicazione della RSU aziendale, ad aggiornare i nominativi degli RLS dell'Area Comparto Sanità;
- nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente;
- come comunicato con nota ns. prot. n. 85273 del 12/09/2025, la neo eletta RSU si è riunita ed ha votato, all'unanimità dei presenti, la designazione degli RLS aziendali, confermando i nominativi dei componenti in carica. Le organizzazioni sindacali hanno confermato a loro volta i nominativi in essere.

Visti:

- l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2008;
- gli artt. 2 e 3 del “Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”, adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
- il C.C.N.Q. del 10 luglio 1996 in materia di “rappresentanti per la sicurezza”.

Sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria, il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di confermare la composizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS sulla base della designazione pervenuta dalla neoeletta RSU,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di confermare la composizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS, recepita con deliberazione n. 777 del 12/05/2023 ed integrata e aggiornata con deliberazioni n. 1590 del 29/09/2023, n. 853 del 10/05/2024 e n. 2220 del 06/12/2024, come segue:

Area Comparto Sanità

- BASSO LUCIO
- BIANCHIN EMANUELA
- CALUBANI SILVIA
- COLUCCI FRANCESCO
- DI FEDERICO ELENA
- FEDERLE FRANCESCA
- FINCATO MARCO
- PAULETTO LAURA
- RIZZI ELENA
- SPILLER CRISTINA
- SQUARZON SERGIO
- TOGNETTO GABRIELLA

Area Dirigenza Sanità

- CASARIN ANDREA

2. di stabilire che i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno essere integrati/modificati qualora intervengano nuove designazioni da parte della RSU o delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali, nei limiti del numero previsto dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
3. di dare atto che l'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di designazione;
4. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di inoltrare il presente provvedimento alle OO.SS. interessate, agli interessati e alle diverse articolazioni aziendali secondo quanto previsto dal regolamento di cui alla deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
5. di adempiere agli obblighi di comunicazione in via telematica all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come individuati al punto 1;
6. di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese a carico del Bilancio aziendale;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.